



Procedura doganale

1° gennaio 2022

Regime di ammissione temporanea

Esportazione temporanea di animali della specie equina

La seguente tabella contiene un riassunto relativo all'esportazione temporanea di animali della specie equina. Le condizioni di base del regime di ammissione temporanea e ulteriori regolamentazioni dettagliate sono desumibili dal [regolamento 10-60 \(R-10-60\)](#).

Scopo d'impiego (cifra R-10-60)	Prescrizioni formali ¹⁾	Osservazioni
Esposizione (cifra 3.2)	DDAT	
	Libretto ATA	
Vendita incerta (cifra 3.3)	DDAT	
Test, collaudo, controllo, verifica, perizia (cifra 3.4)	DDAT	
	Libretto ATA	
Formazione e istruzione di persone (cifra 3.6)	DDAT	
	Libretto ATA	
Sport e competizione (cifra 3.7)	DDAT	
	Libretto ATA	
Passeggiate e soggiorni di vacanze di viaggiatori (cifra 3.10; scopi privati)	Form. 11.73/11.74 con menzione dell'autorizza- zione	• La reimportazione dell'animale deve avvenire dopo tre giorni.
	DDAT	
	Libretto ATA	
Dressage, formazione, allevamento, ferratura, trattamento veterinario, pa- scolo e alloggio ²⁾ (cifra 3.11; altri scopi economici)	DDAT	• Solo per emergenze veterinarie (decisione dell'ufficio doganale).
	Libretto ATA	
	Imposizione senza formalità	

¹⁾ Le prescrizioni formali sono disciplinate come segue nel [R-10-60](#):
- Dichiarazione doganale d'ammissione temporanea (DDAT): cifra 4.11
- Libretto ATA: cifra 4.12
- Imposizione senza formalità: cifra 4.14.1
- Form. 11.73/11.74 con menzione dell'autorizzazione: cifra 4.14.2.4

²⁾ Dressage, addestramento, formazione, allevamento, ferratura e trattamento veterinario di animali sono considerati prestazioni fornite all'estero e pertanto sottostanno all'imposta sull'importazione in occasione della reimportazione (vedi [R-69](#)).

Esportazione temporanea di animali della specie equina

In caso di dubbio, nell'ambito dell'esportazione temporanea la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve essere in grado di provare che l'animale si trova in libera pratica in Svizzera e ha lo statuto doganale svizzero.

Se le condizioni per il regime di ammissione temporanea non sono adempiute, l'animale va dichiarato per il regime d'esportazione secondo le prescrizioni generali. Ciò vale anche nei seguenti casi:

- l'animale rimane all'estero (non è prevista una reimportazione).
- vendita con diritto di restituzione (non è uno scopo d'impiego ammesso nel regime di ammissione temporanea).

Se durante l'esportazione temporanea vi è un cambiamento dello scopo d'impiego, dell'utilizzatore o del proprietario, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare una nuova dichiarazione doganale (vedi cifra 5 [R-10-60](#)).

I puledri nati all'estero da giumente esportate temporaneamente devono essere immessi in libera pratica in occasione dell'introduzione nel territorio doganale.